

**CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA**  
**UFFICIO SOGGETTO AGGREGATORE**

**OGGETTO: OGGETTO: ID 4709 – GARA A PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI GESTIONE DELL’ASILO NIDO DEL COMUNE DI CARASCO”**

**VERBALE DI SEDUTA RISERVATA DI SCIOGLIMENTO RISERVE DEL 18/05/2026**

L'anno 2026 il giorno 18 del mese di maggio alle ore 09:00 presso l'Ufficio Soggetto Aggregatore della Stazione Unica Appaltante, al quinto piano del palazzo sede della Città Metropolitana di Genova, Piazzale Mazzini 2, si tiene la seduta riservata della documentazione amministrativa della gara in oggetto.

Partecipa alla seduta il Seggio di Gara così composto:

- Norma Tombesi, in qualità di Presidente, Dirigente del Servizio Stazione Unica Appaltante della Città Metropolitana di Genova;
- Stefano Semorile e Laura D'Alì, in qualità di testimoni, dipendenti della Città Metropolitana di Genova assegnati al Servizio Stazione Unica Appaltante.

Premesso che, come da verbale di seduta riservata in data 05/05/2026, si è proceduto ad attivare le richieste di integrazioni documentali e soccorso istruttorio tramite la piattaforma Tuttogare e con l'indicazione di provvedere entro il 12 maggio 2026 alle ore 12:00 nei confronti di:

- ✓ SENTIERO DI ARIANNA COOPERATIVA SOCIALE, chiedendo di:
  - - presentare il modello DGUE indicando sul medesimo l'eventuale sussistenza di Motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione nazionale.
- ✓ Hamal Società Cooperativa Sociale ONLUS, chiedendo di:
  - modificare l'ente beneficiario della polizza a copertura della garanzia provvisoria indicando quale beneficiaria la Città Metropolitana di Genova, come riportato al punto 11 del Disciplinare di Gara;
  - rettificare la dichiarazione errata in riferimento alla configurazione quale “microimpresa, oppure una piccola o media impresa” e di trasmettere il documento (Mod A o DGUE) così corretto.
- ✓ Raggio di sole - Società Cooperativa Sociale, chiedendo di:

- modificare l'ente beneficiario della polizza a copertura della garanzia provvisoria indicando quale beneficiaria la Città Metropolitana di Genova, come riportato al punto 11 del Disciplinare di Gara;
- ripresentare la domanda di partecipazione mediante compilazione del formulario messo a disposizione dalla Stazione Appaltante;
- ripresentare la “dichiarazione anagrafica e antimafia” mediante compilazione del formulario messo a disposizione dalla Stazione Appaltante (Allegato B);
- trasmettere copia della risoluzione contrattuale in relazione al contratto stipulato con il Comune di Ayas;
- trasmettere documentazione attestante la revoca dell'aggiudicazione da parte della Stazione Appaltante Emporium – Bolzano;
- trasmettere copia della relazione sulle misure di self cleaning adottate da codesto operatore con particolare riferimento al proprio modello organizzativo 231/01;
- trasmettere copia del documento “Allegato – Relazione riepilogativa vicende non soggette a obbligo dichiarativo”;
- specificare gli importi annuali dei contratti dichiarati ai fini del soddisfacimento del requisito speciale di partecipazione di cui al punto 6.3, lettera d) del Disciplinare di gara.

In data 07 maggio 2026 SENTIERO DI ARIANNA COOPERATIVA SOCIALE ha presentato tramite la Piattaforma il modello DGUE integrato, come richiesto, dalla dichiarazione di assenza di Motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione nazionale.

In data 07 maggio 2026 Hamal Società Cooperativa Sociale ONLUS ha presentato tramite la Piattaforma:

1. l'appendice alla polizza fideiussoria **4327110104188** emessa in data 22/04/2026 dalla Società ASSIMOCO S.p.A., in cui si attesta che il beneficiario/Stazione Appaltante della garanzia deve intendersi Città Metropolitana di Genova;
2. il modello DGUE rettificato e riportante la dichiarazione di essere una *microimpresa*, oppure una *piccola o media impresa*.

In data 12 maggio 2026 Raggio di sole - Società Cooperativa Sociale ha presentato tramite la Piattaforma:

1. l'appendice dichiarativa alla polizza fideiussoria **2277669** emessa in data 04/05/2026 dalla REVO Insurance S.P.A., in cui si attesta che il beneficiario/Stazione Appaltante della garanzia deve intendersi Città Metropolitana di Genova;

2. la domanda di partecipazione mediante compilazione del formulario messo a disposizione dalla Stazione Appaltante;
3. la “dichiarazione anagrafica e antimafia” mediante compilazione del formulario messo a disposizione dalla Stazione Appaltante (Allegato B);
4. la relazione sulle misure di self cleaning adottate nel 2023, inerenti: la nomina dell’Organo di Vigilanza; la definizione delle procedure interne per il monitoraggio della regolarità documentale, operativa e igienico-sanitaria delle strutture gestite; la programmazione di controlli trimestrali, individuazione di eventuali criticità e attuazione delle misure correttive; attività periodiche di formazione e aggiornamento del personale;
5. la copia della risoluzione anticipata consensuale del contratto stipulato con il Comune di Ayas in data 24/04/2023 dalla quale:
  - *viene confermato quanto autodichiarato dall’operatore economico in sede di presentazione della propria offerta;*
  - *si evince che la risoluzione “consensuale” non abbia determinato alcuna segnalazione attestando la piena soddisfazione delle parti ed il reciproco impegno alla “rinuncia di qualsiasi rivalsa reciproca” oltre a non avere determinato l’escussione della garanzia fideiussoria;*

Il seggio di gara:

- ✓ rilevata la condotta dichiarativa trasparente dell’operatore e la tempestività del riscontro alla richiesta di integrazione documentale;
- ✓ considerata la motivazione addotta dalla Stazione Appaltante a perfezionamento del provvedimento di risoluzione anticipata e consensuale del contratto, a causa di aumenti dei costi gestionali del servizio ed in conseguenza di mutati ed imprevedibili assetti interni lamentati dall’operatore economico;
- ✓ non avendo riscontrato elementi sufficienti ad integrare il grave illecito professionale, ritiene di non disporre degli elementi necessari a statuire l’inaffidabilità dell’operatore economico e che non ricorrano motivi di esclusione ai sensi dell’art. 98 d.lgs. n. 36/2023.

6. la copia della revoca di aggiudicazione del contratto d'appalto disposta dalla Stazione Appaltante EMPORIUM - comune di Bolzano nei confronti dell’operatore economico con Verbale di Giunta Comunale n. 381 del 29/08/2023, alla luce della documentazione prodotta dall’operatore economico.

Il seggio di gara:

- ✓ rilevata la condotta dichiarativa trasparente dell’operatore e la tempestività del riscontro alla richiesta di integrazione documentale;

- ✓ considerata la motivazione addotta dalla Stazione Appaltante a perfezionamento del provvedimento di revoca dell'aggiudicazione del contratto, a causa dell'impossibilità lamentata dall'operatore economico di poter avviare la gestione dei servizi secondo le modalità organizzative previste dai documenti di gara;
- ✓ appurato che il suddetto provvedimento di revoca dell'aggiudicazione del contratto non ha dato origine ad alcuna segnalazione dell'operatore economico presso il casellario ANAC in quanto la Stazione Appaltante ha ritenuto "non qualificata come grave illecito professionale" la fattispecie che ha originato l'Atto di revoca dell'aggiudicazione;
- ✓ non avendo riscontrato elementi sufficienti ad integrare il grave illecito professionale, ritiene di non disporre degli elementi necessari a statuire l'inaffidabilità dell'operatore economico e che non ricorrano motivi di esclusione ai sensi dell'art. 98 d.lgs. n. 36/2023.

7. In riferimento a quanto dichiarato e documentato dall'operatore in merito a situazioni relative ad esclusioni e/o revoche di aggiudicazioni come attestate nel documento integrativo "Relazione cause di esclusione non automatica art. 95 e 98 del D.Lgs. 36/2023", si rappresenta quanto segue:

a) Relativamente alla revoca dell'affidamento per la gestione dei servizi di Asilo Nido, adottata dal Comune di Velletri con Atto 977 del 01/08/2019, alla luce della documentazione prodotta dall'operatore economico,

Il seggio di gara:

- rilevata la condotta dichiarativa trasparente dell'operatore e la tempestività del riscontro alla richiesta di integrazione documentale,
- considerato il periodo intercorso dal provvedimento di revoca, pari a quasi 5 anni,
- constatata la motivazione addotta dalla Stazione Appaltante a perfezionamento del provvedimento di revoca, consistente nella mancata presentazione del Legale Rappresentante dell'operatore economico nel giorno ed orario stabilito per la stipula del contratto,
- considerato che, la vicenda risulta ad oggi *ratione temporis* irrilevante, ai sensi di quanto previsto dal c. 4 art. 98 e dal comma 10 art. 96 del D.Lgs. 36/2023, essendo decorsi oltre 5 anni dal provvedimento di revoca adottato dal Comune di Velletri;
- non avendo riscontrato elementi sufficienti ad integrare il grave illecito professionale, ritiene di non disporre degli elementi necessari a statuire l'inaffidabilità dell'operatore economico e che non ricorrano motivi di esclusione ai sensi dell'art. 98 d.lgs. n. 36/2023.

b) Relativamente alla revoca dell'aggiudicazione disposta dal Comune di Torino nei confronti dell'operatore economico con Atto 4262/2020 del 16/11/2021, alla luce della documentazione prodotta dall'operatore economico, il seggio di gara:

- rilevata la condotta dichiarativa trasparente dell'operatore e la tempestività del riscontro alla richiesta di integrazione documentale;
- constatata la motivazione addotta dalla Stazione Appaltante a perfezionamento del provvedimento di revoca, consistente nella mancata dichiarazione da parte dell'operatore economico del provvedimento di revoca verificatosi in riferimento alla procedura di gara presso il Comune di Velletri;
- considerato che con Sentenza n. 6855/2022 il Consiglio di Stato ha disposto l'annullamento dell'Atto di revoca adottato dal Comune di Torino, e, di conseguenza, anche dell'escussione della garanzia provvisoria e dell'annotazione sul casellario di ANAC;
- preso atto della sentenza TAR Lazio 13647 del 10/02/2023 che "*dichiara la cessazione della materia del contendere*";
- dato atto che in sede di partecipazione alla procedura di gara bandita da Città Metropolitana di Genova l'operatore non ha reiterato le omissioni dichiarative rilevate dalla Stazione Appaltante del Comune di Torino, provvedendo, al contrario, a dichiarare i pregressi provvedimenti di revoca/esclusione disposti da altre Stazioni appaltanti nei suoi confronti;
- considerato che la vicenda risulta ad oggi *ratione temporis* irrilevante, ai sensi di quanto previsto dal c. 4 art. 98 e dal comma 10 art. 96 del D.Lgs. 36/2023, essendo decorsi oltre 3 anni dal provvedimento di revoca;
- non avendo riscontrato elementi sufficienti ad integrare il grave illecito professionale, ritiene di non disporre degli elementi necessari a statuire l'inaffidabilità dell'operatore economico e che non ricorrano motivi di esclusione ai sensi dell'art. 98 d.lgs. n. 36/2023.

c) Relativamente agli Atti di esclusione:

- disposto dall'Ambito territoriale di Cerignola nei confronti dell'operatore economico con verbale del 17.12.2020, alla luce della documentazione prodotta dall'operatore economico;
- disposto dalla Stazione Appaltante CIISAF per l'affidamento dei servizi di gestione della ludoteca comunale del Comune di Ostuni nei confronti dell'operatore economico con Atto 409 del 24/06/2021;
- disposto dal Comune di Lodi nei confronti dell'operatore economico con verbale di gara n. 1 del 29.7.2021;
- disposto dalla Stazione Appaltante Provincia di Pisa nei confronti dell'operatore economico con Atto 8641 del 30/06/2022, per la procedura di affidamento dei servizi di gestione Nidi d'Infanzia del Comune di San Giuliano Terme;

alla luce della documentazione prodotta dall'operatore economico;

Il seggio di gara:

- rilevata la condotta dichiarativa trasparente dell'operatore e la tempestività del riscontro alla richiesta di integrazione documentale;
- constatata la motivazione addotta dalla Stazione Appaltante a perfezionamento dei provvedimenti di esclusione, consistente nella ritenuta inaffidabilità in capo all'operatore economico a causa del provvedimento di revoca relativo alla procedura di gara presso il Comune di Velletri;
- considerato che i provvedimenti di esclusione dalle procedure di gara, vieppiù in riferimento all'affidabilità in capo all'operatore economico, rientrano nella sfera discrezionale della singola Stazione Appaltante e, in merito ai medesimi fatti, diverse possono essere le valutazioni circa la gravità degli stessi e rilevato che, come specificato alla lettera a) la fattispecie relativa alla revoca adottata dal Comune di Velletri risulta essere stata disposta in un periodo risalente a quasi sette anni fa, non avendo riscontrato elementi sufficienti ad integrare il grave illecito professionale;
- considerato che, la vicenda risulta ad oggi *ratione temporis* irrilevante, ai sensi di quanto previsto dal c. 4 art. 98 e dal comma 10 art. 96 del D.Lgs. 36/2023, essendo decorsi oltre 3 anni dall'atto di esclusione;
- verificata altresì la sentenza TAR PUGLIA LECCE R.G. 1373 del 21/09/2021, a seguito della quale l'operatore economico Raggio di Sole è stato riammesso alla procedura relativa all'affidamento dei servizi di gestione della ludoteca comunale del Comune di Ostuni e, a conclusione della stessa, è risultato aggiudicatario dell'appalto giusta Determinazione del Comune di Fasano 812 del 11/11/2021;
- non avendo riscontrato elementi sufficienti ad integrare il grave illecito professionale, ritiene di non disporre degli elementi necessari a statuire l'inaffidabilità dell'operatore economico e che non ricorrano motivi di esclusione ai sensi dell'art. 98 d.lgs. n. 36/2023.

- d) Relativamente all'Atto di revoca dell'aggiudicazione disposto dalla Stazione Appaltante S.A. CIISAF nei confronti dell'operatore economico con Atti 578 e 579 del 17/08/2021, alla luce della documentazione prodotta dall'operatore economico,

Il seggio di gara:

- rilevata la condotta dichiarativa trasparente dell'operatore e la tempestività del riscontro alla richiesta di integrazione documentale;
- considerata la motivazione addotta dalla Stazione Appaltante a perfezionamento del provvedimento di revoca dei lotti 1 e 3 per la gestione degli asili nido comunali di Cisternino ed Ostuni, consistente nella ritenuta inaffidabilità in capo all'operatore economico a causa

del provvedimento di revoca verificatosi in riferimento alla procedura di gara presso il Comune di Velletri;

- appurato che con sentenze del TAR PUGLIA LECCE R.G. 1217/2021 (Cisternino) e R.G. 1382/2021 (Ostuni) del 23/09/2021 - è stato disposto l'accoglimento del ricorso presentato dall'operatore economico per l'annullamento degli atti dirigenziali di revoca dell'aggiudicazione a favore dell'operatore economico;
- considerato che, la vicenda risulta ad oggi ratione temporis irrilevante, ai sensi di quanto previsto dal c. 4 art. 98 e dal comma 10 art. 96 del D.Lgs. 36/2023, essendo decorsi quasi 5 anni dall'atto di revoca;
- non avendo riscontrato elementi sufficienti ad integrare il grave illecito professionale, ritiene di non disporre degli elementi necessari a statuire l'inaffidabilità dell'operatore economico e che non ricorrano motivi di esclusione ai sensi dell'art. 98 d.lgs. n. 36/2023.

e) Relativamente alla risoluzione anticipata e consensuale del contratto d'appalto disposta dalla Stazione Appaltante Comune di Portici nei confronti dell'operatore economico con Atto 1574 del 30/08/2022, alla luce della documentazione prodotta dall'operatore economico,

Il seggio di gara:

- rilevata la condotta dichiarativa trasparente dell'operatore e la tempestività del riscontro alla richiesta di integrazione documentale;
- considerata la motivazione addotta dalla Stazione Appaltante a perfezionamento del provvedimento di risoluzione anticipata e consensuale del contratto che risulta causato da aumenti dei costi gestionali del servizio da mutati ed imprevedibili assetti interni lamentati dall'operatore economico che hanno determinato una difficoltà oggettiva a procedere nell'esecuzione contrattuale;
- appurato che il suddetto provvedimento di risoluzione anticipata e consensuale del contratto non ha dato origine ad alcuna segnalazione dell'operatore economico presso il casellario ANAC;
- considerato che la vicenda risulta ad oggi ratione temporis irrilevante, ai sensi di quanto previsto dal c. 4 art. 98 e dal comma 10 art. 96 del D.Lgs. 36/2023, essendo decorsi quasi 4 anni dall'adozione dell'atto di risoluzione;
- non avendo riscontrato elementi sufficienti ad integrare il grave illecito professionale, ritiene di non disporre degli elementi necessari a statuire l'inaffidabilità dell'operatore economico e che non ricorrano motivi di esclusione ai sensi dell'art. 98 d.lgs. n. 36/2023.

- f) Relativamente all'Atto di esclusione disposto dalla Stazione Appaltante Comune di Cusago nei confronti dell'operatore economico con Provvedimento a firma del RUP del 04/07/2023, alla luce della documentazione prodotta dall'operatore economico,

Il seggio di gara:

- rilevata la condotta dichiarativa trasparente dell'operatore e la tempestività del riscontro alla richiesta di integrazione documentale;
- considerata la motivazione addotta dalla Stazione Appaltante a perfezionamento del provvedimento di esclusione, consistente nella ritenuta inaffidabilità in capo all'operatore economico a causa della rilevanza numerica dei provvedimenti di revoca e/o esclusione auto dichiarati dall'operatore economico in sede di presentazione dell'offerta di gara;
- considerato che i provvedimenti di esclusione dalle procedure di gara, viepiù in riferimento all'affidabilità in capo all'operatore economico, rientrano nella sfera discrezionale della singola Stazione Appaltante e che, in merito ai medesimi fatti, diverse possono essere le valutazioni circa la gravità degli stessi;
- considerato che, in particolare, nella fattispecie che si sta esaminando la valutazione risulta integralmente riconducibile - sulla scorta di successive plurime esclusioni disposte da vari enti - alla vicenda relativa alla revoca dell'aggiudicazione statuita dal Comune di Velletri (di cui sopra), che ad oggi è *ratione temporis* irrilevante;
- non avendo riscontrato elementi sufficienti ad integrare il grave illecito professionale, ritiene di non disporre degli elementi necessari a statuire l'inaffidabilità dell'operatore economico e che non ricorrano motivi di esclusione ai sensi dell'art. 98 d.lgs. n. 36/2023.

- g) Relativamente all'Atto di esclusione disposto dalla Determinazione n. 389 del 13.8.2024 del Comune di Mozzo con cui è stata disposta l'esclusione della Raggio di Sole dalla procedura di gara per l'affidamento della gestione in concessione del servizio Asilo Nido Comunale del Comune di Mozzo, alla luce della documentazione prodotta dall'operatore economico,

Il seggio di gara:

- rilevata la condotta dichiarativa trasparente dell'operatore e la tempestività del riscontro alla richiesta di integrazione documentale;
- considerato che i provvedimenti di esclusione dalle procedure di gara, viepiù in riferimento all'affidabilità in capo all'operatore economico, rientrano nella sfera discrezionale della singola Stazione Appaltante e che, in merito ai medesimi fatti, diverse possono essere le valutazioni circa la gravità degli stessi;
- considerato che le fattispecie relative a revoche di aggiudicazioni, esclusioni e penali che hanno determinato il provvedimento di esclusione da parte del Comune di Mozzo sono

state oggetto di valutazione della scrivente SUA, la quale, nei confronti di tali elementi non ha rilevato motivi utili a “*statuire l’inaffidabilità dell’operatore economico*” e a riconoscere “*motivi di esclusione ai sensi dell’art. 98 d.lgs. n. 36/2023*”;

- non avendo riscontrato elementi sufficienti ad integrare il grave illecito professionale, ritiene di non disporre degli elementi necessari a statuire l’inaffidabilità dell’operatore economico e che non ricorrano motivi di esclusione ai sensi dell’art. 98 d.lgs. n. 36/2023.

k) Relativamente all’Atto di esclusione disposto dalla Stazione Appaltante CUC - Centrale Unica di Committenza dei Comuni dell’Area Nolana per la procedura di affidamento dei servizi di assistenza specialistica all’integrazione scolastica destinato agli alunni con disabilità frequentanti le scuole dei Comuni di Afragola, Caivano, Cardito e Crispano nei confronti dell’operatore economico con Provvedimento a firma del RUP del 15/04/2025, alla luce della documentazione prodotta dall’operatore economico,

Il seggio di gara:

- rilevata la condotta dichiarativa trasparente dell’operatore e la tempestività del riscontro alla richiesta di integrazione documentale;
- considerato che i provvedimenti di esclusione dalle procedure di gara, viepiù quando riferiti alla valutazione di affidabilità dell’operatore economico, rientrano nella sfera discrezionale della singola Stazione Appaltante e che, in merito ai medesimi fatti, diverse possono essere le valutazioni circa la gravità degli stessi;
- considerato che con sentenza 3888/2025 del TAR Campania è stata disposto l’annullamento del predetto provvedimento di esclusione 0001582/2025 - U - 15/04/2025 dalla “Procedura di gara europea aperta ai sensi dell’art.71 del d.lgs.36/2023 con criterio aggiudicazione offerta economica più vantaggiosa, per l’affidamento del servizio di assistenza specialistica all’integrazione scolastica destinato agli alunni con disabilità frequentanti le scuole dei Comuni di Afragola – Caivano -Cardito e Crispano”;
- non avendo riscontrato elementi sufficienti ad integrare il grave illecito professionale, ritiene di non disporre degli elementi necessari a statuire l’inaffidabilità dell’operatore economico e che non ricorrano motivi di esclusione ai sensi dell’art. 98 d.lgs. n. 36/2023.

l) Relativamente ali Atti di esclusione:

- disposto dalla Stazione Appaltante CUC Area Nolana per la procedura di affidamento del servizio di gestione nido 3-36 mesi presso la ex scuola Rosari – Via Lussemburgo del Comune di Melito nei confronti dell’operatore economico con Provvedimento a firma del RUP del 27/02/2025;
- disposto dalla Stazione Appaltante di Città Metropolitana di Bari prot.n. PG/12853 del 27 ottobre 2025 di esclusione dalla procedura “Servizio di Assistenza

specialistica scolastica per gli studenti/alunni audiolesi e videolesi frequentanti le scuole di ogni ordine e grado”;

alla luce della documentazione prodotta dall'operatore economico,

Il seggio di gara:

- rilevata la condotta dichiarativa trasparente dell'operatore e la tempestività del riscontro alla richiesta di integrazione documentale;
- considerato che i provvedimenti di esclusione dalle procedure di gara, vieppiù quando riferiti alla valutazione di affidabilità dell'operatore economico, rientrano nella sfera discrezionale della singola Stazione Appaltante e che, in merito ai medesimi fatti, diverse possono essere le valutazioni circa la gravità degli stessi;
- considerato che le fattispecie relative a revoche di aggiudicazioni, esclusioni e penali che hanno determinato il provvedimento di esclusione da parte del Comune di Mozzo sono state oggetto di valutazione della scrivente SUA, la quale, nei confronti di tali elementi non ha rilevato motivi utili a “*statuire l'inaffidabilità dell'operatore economico*” e a riconoscere “*motivi di esclusione ai sensi dell'art. 98 d.lgs. n. 36/2023*”;
- non avendo riscontrato elementi sufficienti ad integrare il grave illecito professionale, ritiene di non disporre degli elementi necessari a statuire l'inaffidabilità dell'operatore economico e che non ricorrano motivi di esclusione ai sensi dell'art. 98 d.lgs. n. 36/2023.

- m) L'operatore provvede inoltre a rappresentare una sintesi schematica delle penali a cui è stato sottoposto nell'ultimo triennio durante la gestione di contratti aventi ad oggetto servizi analoghi a quelli oggetto di affidamento. L'importo delle penali dichiarate, nell'ambito dei contratti citati, rappresenta circa lo 0,53%, con punte massime del 1,35%

A tal proposito non si riscontrano elementi sufficienti ad integrare il grave illecito professionale, e si ritiene di non disporre degli elementi necessari a statuire l'inaffidabilità dell'operatore economico e che non ricorrano motivi di esclusione ai sensi dell'art. 98 d.lgs. n. 36/2023.

8. Requisiti speciali di partecipazione: l'operatore provvede a trasmettere il dettaglio annuale dei valori dei contratti dichiarati a comprova del requisito richiesto di cui al par. 6.3 lett. D) del Disciplinare di gara.
9. Nei confronti dell'operatore economico non risultano annotazioni nel Casellario ANAC.

La documentazione, presentata entro i termini indicati, risulta completa e corretta e si procede allo scioglimento delle riserve di ammissione nei confronti degli operatori ammettendo le offerte alla procedura.

Alle ore 12:30 il Presidente dichiara chiusa la seduta.

Letto, confermato e sottoscritto.

Presidente

F.to Norma Tombesi

Testimoni

F.to Stefano Semorile

F.to Laura D'Alì